

Regolamento dei Comitati della Camera di Commercio Italo-Russa

Art. 1 – Natura e obiettivi

1. Con l'obiettivo di perseguire gli scopi e le finalità previste dallo Statuto della Camera di Commercio italo-russa (da ora in avanti "CCIR"), sono istituiti i "Comitati Camerali" (da ora in poi "Comitati") nello specifico ruolo di recettori delle esigenze dei settori economici del territorio di competenza in particolari materie di interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.
2. Le finalità di fondo corrispondono all'esigenza di tradurre in atti concreti gli interessi delle imprese, costruendo così un legame più forte tra il mondo dell'economia e la CCIR.

Art. 2 – Finalità e funzioni

1. I Comitati svolgono, attraverso modalità e strumenti previsti nel presente regolamento, attività istruttoria, nonché di programmazione, analisi e proposta, ovvero attività consultive di supporto comunque non vincolanti nei confronti degli organi camerali, relativamente alle materie assegnate che rivestono un particolare rilievo per il sistema economico di riferimento e che richiedono:
 - a. un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti;
 - b. una specifica valutazione tecnica sulle materie di competenza;
 - c. un'attività propositiva, preparatoria e di supporto agli interventi degli organi camerali.
2. Principale funzione di ogni componente del singolo Comitato è mettere a fattor comune il bagaglio di conoscenze acquisite nel proprio settore economico per raggiungere le finalità previste dal presente regolamento.
3. Le sintesi delle attività summenzionate vengono comunicate nei modi stabiliti nel presente regolamento al Presidente della CCIR che, in ossequio allo Statuto, le sottopone di volta in volta agli organi camerali competenti.

Art. 3 – Tipologia

1. Al fine di rendere più efficiente e costruttivo il dialogo tra associati e organi direttivi della CCIR vengono istituiti i seguenti Comitati divisi per settore merceologico e per sezione tematica:

SETTORE MERCEOLOGICO

- A) Alimentazione, agricoltura e allevamento
- B) Logistica, Trasporto Merci e distribuzione
- C) Chimica, Edilizia e attività estrattiva
- D) Automotive, Metalmeccanica e impiantistica
- E) Legno e plastica
- F) Servizi consulenziali, innovativi e tecnologici

- G) Sistema moda
- H) Farmaceutica, sanità e salute
- I) Credito, finanza e assicurazioni
- J) Turismo, cultura e formazione

SETTORE TEMATICO

- A1) Piccole e medie imprese
- B2) Questioni doganali
- C2) Problematiche consolari

2. Al fine di interpretare le evoluzioni del mercato e dell'impreditoria, sarà possibile costituire nuovi Comitati per settore merceologico e/o per settore tematico che meglio si adatteranno alle esigenze storico-economiche.

Art. 4 – Composizione

1. Ogni associato ha la facoltà di aderire liberamente e gratuitamente a uno o più Comitati.
2. Il Presidente della CCIR con specifica comunicazione individua la composizione iniziale delle Presidenze dei Comitati.
3. Ogni singolo Comitato, con successive deliberazioni interne, può disporre la revoca o la sostituzione del Presidente del Comitato, o dei singoli componenti, ovvero l'integrazione della composizione del Comitato con nuovi membri, sempre nell'ottica di assicurare il corretto funzionamento e la migliore operatività, in rapporto alle finalità istituzionali.
4. L'incarico di componente di uno o più Comitati si intende affidato *ad personam* e pertanto non sono ammesse deleghe. Se impossibilitato a partecipare ad una singola riunione, può chiedere al Presidente del Comitato di ammettere ai lavori della seduta medesima un proprio incaricato, in veste di uditore.
5. L'incarico di componente si intende a titolo onorifico.
6. Alle riunioni possono essere inoltre chiamati ad intervenire esperti e rappresentanti di soggetti istituzionali o no, direttamente interessati alle problematiche oggetto della discussione.

Art.5 – Convocazione, luogo e agenda delle riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della CCIR.
2. La data ed il luogo della convocazione e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente del Comitato e concordati con il Presidente della CCIR.

3. Il Comitato si riunisce presso la sede legale della CCIR di Milano o di Mosca o, in alternativa, in collegamento in videoconferenza dalle sedi ove previamente autorizzato dal Presidente della CCIR.
4. L'avviso di convocazione deve essere comunicato sette giorni prima della data fissata per la riunione, ai componenti il Comitato al domicilio dichiarato alla CCIR tramite posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art.6 – Funzionamento

1. Il Presidente del Comitato presiede le riunioni ed in caso di sua assenza o impedimento è sostituito tra i presenti da altro componente del Comitato nominato con voto palese per alzata di mano a maggioranza semplice.
2. Il Presidente del Comitato è scelto tra i membri iscritti nel singolo comitato.
3. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.
4. Le sedute dei Comitati non sono pubbliche.
5. Le pronunce del Comitato hanno carattere collegiale e non si dà luogo a votazioni. Quando su determinati temi non emerge un'opinione unanime, il verbale della riunione evidenzia le diverse posizioni e proposte avanzate.
6. Le attività del Comitato non hanno rilevanza esterna, essendo finalizzate a supporto degli organi deliberativi e non possono essere divulgate all'esterno.
7. L'opportunità di rendere pubbliche le varie attività dei Comitati spetta in via esclusiva al Presidente della CCIR.
8. I Comitati si riuniscono, di regola, separatamente. Quando però gli argomenti da trattare interessino due o più settori economici, possono essere tenute adunanze a Comitati riuniti. Se, invece, le questioni da trattare rivestono carattere generale, i Comitati vengono riuniti in seduta plenaria. In questi casi la Presidenza spetta al Presidente della CCIR.
9. Il Presidente di ogni singolo Comitato, o un suo delegato, sono tenuti a redigere un verbale sintetico di ciascuna riunione, idoneo a rappresentare agli organi camerali le valutazioni e le proposte emerse sui temi discussi dal Comitato.
10. In caso di inattività del Comitato, di condotta non conforme alle prerogative della CCIR o di ogni altra attività non in linea con lo Statuto, il Presidente della CCIR potrà in ogni momento sospendere, concludere o terminare uno o più Comitati Camerali.

Art. 7 - Compiti

1. A titolo esemplificativo, ai Comitati sono attribuiti i seguenti compiti nelle materie di competenza:
 - a. studiare e proporre piani organici di sviluppo;
 - b. esaminare e approfondire gli argomenti oggetto delle deliberazioni degli organi camerali;
 - c. monitorare l'andamento delle attività, promuovendo studi ed elaborando proposte;
 - d. promuovere la formazione imprenditoriale e professionale nei settori rappresentati nei vari Comitati.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno: stabilire il programma annuale di lavoro da trasmettere, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, al Presidente della CCIR e ai membri;
3. Organizzare i gruppi di lavoro tecnici per approfondire o sviluppare specifiche tematiche indicate dal Comitato;
4. Approvare la proposta operativa formulata;
5. Comunicare periodicamente al Presidente della CCIR le iniziative assunte ed i risultati raggiunti.
6. Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato, qualora lo ritenga opportuno e previa comunicazione al Presidente della CCIR, può invitare alle proprie sedute o a quelle riunite, esperti e/o rappresentanti di imprese, enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.

Art. 8 – Partecipazione a Comitati esterni

1. Al fine di stimolare la creazione di una rete di conoscenza e competenze, i Presidenti e/o i membri dei singoli Comitati della Camera di Commercio italo-russa, esclusivamente su invito e per specifica competenza settoriale, potranno partecipare come auditori, esperti o membri ai Comitati e Consigli organizzati presso la Camera di Commercio e industria della Federazione Russa.
2. Con la stessa finalità sarà permesso ai Presidenti e/o singoli membri dei Comitati e Consigli della Camera di Commercio e industria della Federazione Russa di prendere parte, esclusivamente su invito, alle riunioni in veste di auditori, esperti o membri effettivi.
3. Per facilitare la compartecipazione ai vari comitati, su base mensile, verranno condivise iniziative e calendari degli incontri.
4. La partecipazione dei membri e dei Presidenti dei Comitati Camerali ad organi esterni non inseriti in questo regolamento è soggetta ad una richiesta da inoltrare al Presidente della Camera di Commercio italo-russa che ne conferma l'opportunità.